REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1988

relativo alle modalità di vendita speciale di burro delle scorte di intervento destinato all'esportazione in Balgadesh, sotto forma di butteroil o di ghee e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (4), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/88 (6), dispone, all'articolo 6, che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vedita per l'esportazione, per tener conto delle esigenze peculiari di tale vendita e per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto;

considerando che il Bangladesh soffre di un'estrema penuria di prodotti alimentari, aggravata da inondazioni; che la partecipazione della Comunità non può consistere soltanto in forniture nel quadro dell'aiuto alimentare, tenuto conto delle restrizioni di bilancio previste per tali forniture; che è attualmente in atto un programma di smaltimento a prezzo ridotto di burro proveniente dalle scorte d'intervento; che è opportuno destinare parte di tale burro all'esportazione in Bangladesh, sotto forma di butteroil o di ghee, per coprire almeno parzialmente il fabbisogno di grassi di tale paese;

considerando che è opportuno mettere in vendita soltanto il burro con un tenore di grassi inferiore all'82 % ed avente almeno 18 mesi alla data di conclusione del contratto di vendita; che tale burro deve essere trasformato prima dell'esportazione in Bangladesh e che, di conseguenza, possono essere acquirenti soltanto imprese di trasformazione riconosciute ai sensi del presente regolamento;

considerando che, per garantire, che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, è necessario applicare un regime di controllo a decorrere dall'uscita del burro dall'ammasso fino all'importazione in Bangladesh;

considerando che si deve tener presente che si applicano le disposizioni di controllo del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/88 (8); che, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione, è necessario inoltre che le autorità del Bangladesh si impegnino a controllare che il prodotto importato non sia riesportato;

considerando che gli acquirenti possono trasformare il burro in uno Stato membro diverso da quello in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso; che, di conseguenza, è opportuno modificare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento;

considerando che si deve tener conto degli obblighi derivanti dall'accordo internazionale relativo al settore del latte ed in particolare di quelli di cui alla decisione, adottata il 22 marzo 1988 dal comitato del protocollo riguardante i grassi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alle condizioni di cui al presente regolamento, alla vendita a prezzo determinato di burro con tenore di grassi inferiore all'82 %, acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ed avente almeno 18 mesi alla data della conclusione del contratto di vendita.

2. Il burro è venduto esclusivamente alle aziende riconosciute conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, unicamente dagli organismi d'intervento irlandese e britannico, per essere esportato, previa traformazione in butteroil o in ghee, soltanto a destinazione del Bangladesh.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.
(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 11.

3. Il quantitativo iniziale di burro disponibile in virtù del presente regolamento è limitato a 15 625 t, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e a 15 625 t, detenute dall'organismo d'intervento britannico.

Articolo 2

1. Il burro è venduto al prezzo di 10 ECU/100 kg.

2. Gli organismi d'intervento irlandese e britannico aggiornano e mettono a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro messo in vendita e dei quantitativi disponibili in ognuno di essi.

3. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati, prima della presa in consegna, di esaminare a loro spese campioni del burro messo in vendita.

Articolo 3

Al momento della conclusione del contratto, l'acquirente deve fornire la prova :

— che le competenti autorità del Bangladesh si impegnano, sotto la loro responsabilità, a controllare che il butteroil o il ghee importato nel quadro del presente regolamento non sia riesportato ;

— che egli ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata, per garantire l'adempimento delle condizioni principali concernenti la costituzione della cauzione di destinazione, di cui all'articolo 5, il pagamento del prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e il ritiro di tutti i quantitativi acquistati entro il termine di cui all'articolo 4, primo comma.

Il contratto riguarda un quantitativo minimo di 2 000 t di burro, che l'acquirente si impegna a trasformare e a condizionare conformemente all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

I quantitativi acquistati devono essere pagati e ritirati entro il 15 settembre 1988.

La dichiarazione di esportazione a destinazione del bangladesh deve essere accettata entro il 31 dicembre 1988.

Articolo 5

1. Per ogni quantitativo ritirato, l'acquirente versa all'organismo d'intervento l'importo del prezzo e fornisce la prova che ha costituito una cauzione di destinazione pari a 310 ECU per 100 kg, onde garantire l'adempimento delle condizioni principali concernenti la trasformazione del burro in butteroil o in ghee secondo le modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché l'accettazione della dichiarazione di esportazione, entro il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, e l'importazione nel Bangladesh.

2. Salvo il caso di forza maggiore, se il pagamento del prezzo non è stato effettuato entro il 15 settembre 1988, la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, viene incamerata e il contratto di vendita è risolto per i rimanenti quantitativi.

Articolo 6

1. Quando è stato pagato il prezzo ed è stata costituita la cauzione di destinazione, l'organismo d'intervento rilascia un buono di prelevamento, nel quale sono indicati :

— il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui sopra,

— il deposito frigorifero in cui tale quantitativo è immagazzinato.

2. Il burro venduto è consegnato dall'organismo d'intervento in imballagi che recano una o più delle seguenti diciture, in caratteri chiaramente visibili e leggibili :

— Mantequilla destinada a la transformación en butteroil/ghee — Reglamento (CEE) nº 1383/88

— Smør bestemt til forarbejdning til koncentreret smør/ghee — forordning (EØF) nr. 1383/88

— Butter zur Verarbeitung zur Butteroil/Ghee — Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

— Βούτυρο που προορίζεται να μεταποιηθεί σε βουτυρέλαιο/ghee — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1383/88

— Butter for processing into butteroil/ghee — Regulation (EEC) No 1383/88

— Beurre destiné à être transformé en butteroil/ghee — règlement (CEE) nº 1383/88

— Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato/ghee — regolamento (CEE) n. 1383/88

— Boter bestemd voor verwerking tot butteroil/ghee — Verordening (EEG) nr. 1383/88

— Manteiga destinada à transformação em butteroil/ghee — Regulamento (CEE) nº 1383/88.

Articolo 7

Al butteroil o al ghee esportati a norma del presente regolamento non si applica alcuna restituzione.

Sulla dichiarazione di esportazione e sull'esemplare di controllo di cui, a seconda dei casi, all'articolo 5 o all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76, è apposta la seguente dicitura :

« Senza restituzione, esportazione a destinazione del Bangladesh — regolamento (CEE) n. 1383/88 ; importo compensativo monetario, adeguato con il coefficiente 0,0327. »

Articolo 8

1. Il quantitativo di burro oggetto del contratto di vendita è trasformato, in una azienda riconosciuta, in butteroil o in ghee contenente almeno il 99,8 % di grasso butirrico.

2. Il butteroil o il ghee sono condizionati, nella stessa azienda, in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, di contenuto netto non superiore a 20 kg. Tali imballaggi recano impressa, in caratteri litografati chiaramente visibili e leggibili, la dicitura : « Butteroil (o ghee) destinato all'esportazione nel Bangladesh — regolamento (CEE) n. 1383/88 ». Tale dicitura è scritta almeno nella o nelle lingue del paese di destinazione ed in inglese.

3. Una azienda è riconosciuta soltanto se :

a) dispone degli impianti tecnici adeguati,

b) dispone di locali che consentano l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di materie grasse non butirriche,

c) si impegna ad inviare all'organismo incaricato del controllo il suo programma di produzione per partite, conformemente alle modalità determinate dallo Stato membro.

Articolo 9

La competente autorità dello Stato membro sul cui territorio avvengono le operazioni di trasformazione e di condizionamento di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, provvede al controllo di queste operazioni in base al programma di produzione comunicato dall'azienda di trasformazione.

Le spese di controllo sono a carico dell'acquirente.

Articolo 10

1) Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato parte II « Altri prodotti : prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o ad una destinazione diversa da quella indicata sub I » sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce :

« 50. Regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, relativo alle modalità di vendita speciale di burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione nel Bangladesh sotto forma di butteroil o di ghee (50) :

a) per la spedizione del burro destinato alla trasformazione :

— casella 104 :

— destinada a la transformación y exportación posterior — Reglamento (CEE) nº 1383/88

— til forarbejdning og senere eksport — forordning (EØF) nr. 1383/88

— zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt — Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

— προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1383/88

— intended for processing and, subsequently, export — Regulation (EEC) No 1383/88

— destiné à la transformation et à l'exportation — règlement (CEE) nº 1383/88

— destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione — regolamento (CEE) n. 1383/88

— bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd — Verordening (EEG) nr. 1383/88

— destinada à transformação e à exportação posterior — Regulamento (CEE) nº 1383/88

— casella 106 :

importo compensativo monetario adeguato con il coefficiente 0,0327 ;

b) per l'esportazione di butteroil o di ghee :

— casella 104 :

— destinada a la exportación — Reglamento (CEE) nº 1383/88

— til eksport — forordning (EØF) nr. 1383/88

— zur Ausfuhr bestimmt — Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

— προοριζόμενο για εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1383/88

— intended for export — Regulation (EEC) No 1383/88

— destiné à l'exportation — règlement (CEE) nº 1383/88

— destinato all'esportazione — regolamento (CEE) n. 1383/88

— bestemd voor uitvoer — Verordening (EEG) nr. 1383/88

— destinado à exportação — Regulamento (CEE) nº 1383/88 ;

— casella 106 :

— termine per l'accettazione della dichiarazione di esportazione : 31 dicembre 1988,

— peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di butteroil o di ghee indicato nella casella 103,

— importo compensativo monetario adeguato con il coefficiente 0,0327.

(50) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13 ».

2) Il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (1) è modificato come segue :

Nell'allegato, parte II, « Altri prodotti : prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o ad una destinazione diversa da quella indicata sub I » sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce :

« 28. Regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, relativo alle modalità di vendita speciale di burro delle scorte d'intervento destinato all'esportazione in Bangladesh sotto forma di butteroil o di ghee (28) :

a) per la spedizione del burro destinato alla trasformazione :

— casella 104 dell'esemplare di controllo T5 :

— destinada a la transformación y exportación posterior — Reglamento (CEE) nº 1383/88

— til forarbejdning og senere eksport — forordning (EØF) nr. 1383/88

— zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt — Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

— προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1383/88

— intended for processing and, subsequently, export — Regulation (EEC) No 1383/88

— destiné à la transformation et à l'exportation — règlement (CEE) nº 1383/88

— destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione — regolamento (CEE) n. 1383/88

— bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd — Verordening (EEG) nr. 1383/88

— destinada à transformação e à exportação posterior — Regulamento (CEE) nº 1383/88

— casella 106 dell'esemplare di controllo T5 :

importo compensativo monetario adeguato con il coefficiente 0,0327.

b) per l'esportazione di butteroil o di ghee :

— casella 104 dell'esemplare di controllo T5 :

— destinada a la exportación — Reglamento (CEE) nº 1383/88

— til eksport — forordning (EØF) nr. 1383/88

— zur Ausfuhr bestimmt — Verordnung (EWG) Nr. 1383/88

— προοριζόμενο για εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1383/88

— intended for export — Regulation (EEC) No 1383/88

— destiné à l'exportation — règlement (CEE) nº 1383/88

— destinato all'esportazione — regolamento (CEE) n. 1383/88

— bestemd voor uitvoer — Verordening (EEG) nr. 1383/88

— destinado à exportação — Regulamento (CEE) nº 1383/88 ;

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

— casella 106 dell'esemplare di controllo T5 :

— termine per l'accettazione della dichiarazione di esportazione : 31 dicembre 1988,

— peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di butteroil o di ghee indicato nella casella 103,

— importo compensativo monetario adeguato con il coefficiente 0,0327.

(28) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13 ».

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di burro che sono stati oggetto :

— di contratti di vendita,

— di prelevamento,

— di trasformazione,

— di esportazione.

Articolo 12

Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento viene effettuato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1).

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.